



CITTA' DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 16/02/2024

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TUTELA DEL DECORO URBANO E DELLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2024

IL SINDACO

PREMESSO che domenica 18 febbraio 2024, organizzata dalla Pro Loco di Morbegno si svolgerà in Morbegno la tradizionale sfilata dei carri allegorici di carnevale;

RITENUTO che in occasione di tale manifestazione è necessario predisporre ogni possibile strumento di prevenzione e controllo al fine di assicurare alla cittadinanza una fruizione pacifica e tranquilla degli spazi pubblici anche in una situazione di particolare sovraffollamento e sovraccitazione, contrastando il verificarsi di eventi che possano alimentare episodi di inciviltà e vandalismo recando disagio alla vivibilità della città e al godimento della stessa;

RITENUTO, in particolare, che l'utilizzo di materiale pirotecnico (mortaretti, petardi) ed altri articoli idonei ad offendere quali, per esempio, i contenitori di spray urticante e bombolette di schiumogeni, come recentemente verificatosi in altri contesti, si è dimostrato una delle principali concause di danni, anche gravi, a persone e cose stante che gli stessi contenitori, se abbandonati al suolo possono trasformarsi in possibili fonti di pericolo, soprattutto in situazioni di assembramento e di particolare eccitazione, nonché di pregiudizio per il decoro cittadino rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

RITENUTO inoltre, che la pratica di sparo di articoli pirotecnici all'interno dei centri abitati, comporta conseguenze negative anche rispetto al benessere degli animali;

RICONOSCIUTO peraltro che il legittimo interesse delle imprese che producono e vendono gli articoli pirotecnici che, si ricorda, sono prodotti leciti, possa legittimamente incontrare limitazioni per le motivazioni di cui sopra qualora vengano applicate solo al territorio più direttamente coinvolto nelle iniziative menzionate;

PRESO ATTO che in ragione delle problematiche sopra descritte, in occasione delle passate edizioni del carnevale sono state emanate apposite ordinanze sindacali che limitavano l'uso in luogo aperto al pubblico delle bombolette spray di schiumogeni e che tali provvedimenti, insieme ad una adeguata campagna informativa, hanno sortito un positivo effetto tanto che sono stati

pressoché eliminati gli episodi di disturbo e molestia durante lo svolgimento della tradizionale sfilata dei carri di carnevale;

RAVVISATA quindi l'urgenza di dovere intervenire al fine di prevenire, nell'interesse ed a tutela della salute pubblica, eventuali pericolosi accadimenti, vietando l'uso, il porto e la detenzione di articoli pirotecnici, bombolette spray urticanti e schiumogeni all'interno dell'area posta a sud del viale Stelvio, ad eccezione di quella posta ad est della via Europa, interessata dagli eventi sopra richiamati;

RAVVISATA infine l'opportunità di disporre misure volte a evitare che durante la sfilata in maschera e in occasione della corsa non competitiva del sabato, si presentino soggetti muniti di oggetti che potenzialmente possono risultare idonei ad offendere o molestare le persone e quindi a pregiudicare la tranquilla e pacifica fruizione degli spazi pubblici interessati;

DATO ATTO che sulla questione si è provveduto a sensibilizzare i vari gruppi che tradizionalmente partecipano alla manifestazione;

RITENUTO in particolare di disporre:

- 1)- il divieto di porto, uso e detenzione di articoli pirotecnici, schiumogeni e spray urticanti.
- 2)- il divieto di detenere bevande alcoliche in contenitori di vetro o di alluminio.

RAVVISATA l'opportunità di estendere il divieto sin dalle ore 15:00 del sabato precedente lo svolgimento della manifestazione al fine di garantire il necessario decoro delle aree pubbliche nonché prevenire i fenomeni di disturbo e la tutela dell'incolumità delle persone;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e segnatamente l'articolo 50, comma 5 e 7 bis;

VISTA la legge 24.11.1981 n. 689;

VISTO il vigente regolamento comunale sul procedimento sanzionatorio,

ORDINA

a far tempo dalle ore 15:00 di sabato 19 febbraio 2024 e sino alle ore 20:00 di domenica 18 febbraio 2024 all'interno dell'area posta a sud del viale Stelvio, ad eccezione di quella posta ad est della via Europa:

- 1)- è vietato il porto, l'uso e la detenzione di articoli pirotecnici, schiumogeni e spray urticanti.
- 2)- è vietato detenere bevande alcoliche in contenitori di vetro o di alluminio.

Ai trasgressori alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni o pene previste da altre disposizioni di leggi e regolamenti vigenti, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Il materiale detenuto contrariamente a quanto previsto dal presente provvedimento sarà soggetto alla confisca amministrativa ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale e viene trasmessa per l'esecuzione:

- a. alla Polizia Locale, anche ai fini dell'adeguata informazione agli operatori interessati

La presente viene comunicata:

- alla Prefettura di Sondrio
- alla Questura di Sondrio
- al Comando Prov.le Carabinieri di Sondrio

all'Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi della provincia di Sondrio
agli organi della stampa locale

Si avverte che ai sensi dell'articolo 3, 4° c. della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO
Alberto Gavazzi

C_F712 - C_F712 - 1 - 2024-02-16 - 0003836

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAVAZZI ALBERTO in data 16/02/2024